


COMUNE DI RESANA

Provincia di Treviso

Servizio Tributi



REGOLAMENTO COMUNALE per la disciplina della **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 16.05.2012
e integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del
24.09.2012

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	-----
Articolo 2 – Presupposto d'imposta	-----
Articolo 3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo	-----
Articolo 4 – Soggetti passivi	-----
Articolo 5 – Base imponibile	-----
Articolo 5bis – Riduzione della base imponibile	-----
Articolo 6 Determinazioni delle aliquote	
Articolo 7 – Esenzioni	-----
Articolo 8 – Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati	-----
Articolo 9 – Periodicità e versamenti	-----
Articolo 10 – Riserva di gettito a favore dello Stato	-----
Articolo 11 – Dichiarazioni	-----
Articolo 12– Accertamenti	-----
Articolo 13– Sanzioni ed interessi	-----
Articolo 14– Riscossione coattiva	-----
Articolo 15 – Rimborsi	-----
Articolo 16 – Importi minimi	-----
Articolo 17 – Funzionario responsabile	-----
Articolo 18 – Accertamento con adesione	-----
Articolo 19 – Contenzioso tributario	-----
Articolo 20– Potenziamento dell'ufficio tributi	-----
Articolo 21 – Disposizioni finali	-----

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di Resana nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
- 2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.*

Articolo 2

Presupposto d'imposta

- 1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.*
- 2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.*
- 3. In caso di decesso di un coniuge il tributo relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione familiare e relative pertinenze deve essere assolto totalmente dal coniuge superstite, anche in presenza di altri eredi, in quanto a lui è riservato il diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 540 del C.C., di cui al precedente comma 2*

Articolo 3

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

- 1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Sono esclusi dall'imposta gli immobili che non sono considerati fabbricati secondo la vigente legislazione in materia di catasto.*
- 2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.*
- 3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.*
3bis. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, la superficie dell'area sulla quale è in corso la costruzione ai fini impositivi è calcolata riducendo l'area complessiva in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
3ter. L'eventuale cessione di cubatura edificatoria tra privati avrà effetti ai fini impositivi in capo al cessionario solo ed esclusivamente qualora conforme alle disposizioni del P.A.T. e P.I. verificate dal servizio Urbanistica del Comune con propria certificazione o sia accompagnata dal rilascio da parte del Servizio Comunale preposto del permesso a costruire in capo al cessionario medesimo, a nulla

rilevando atti o patti tra privati, ancorché scritti e trascritti ai sensi dell'art. 2643 del vigente C.C., risultando gli stessi ininfluenti sullo stato dei luoghi e dei beni interessati e sul valore dei medesimi.

4. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.

5. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:

- a) alla protezione delle piante;*
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;*
- a. alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;*
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;*
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;*
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;*
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;*
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;*
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;*
- j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.*

6. Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

7. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

8. In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio l'assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

9. E', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonché l'unità

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

10. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

11. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio, ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. In caso di residua capacità edificatoria, la stessa è considerata edificabile salvo che vi sia una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, la capacità edificatoria che non si risolve, quindi, in un mero collegamento materiale rimovibile a discrezione.

12. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. La comunicazione, di competenza dell'Ufficio Urbanistica, deve essere effettuata, a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., entro sei mesi dall'adozione del Piano in Consiglio Comunale, e comunque in tempo utile all'effettuazione della dichiarazione I.M.P. da parte del contribuente.

12bis. I terreni cosiddetti "aree di urbanizzazione consolidata" e di "espansione" previsti dal P.A.T. non comportano in alcun modo l'acquisizione di diritti edificatori, per i quali è demandato il P.R.G. (in futuro il P.I.), e pertanto sono da considerarsi terreni agricoli le aree non classificate nel P.R.G. (P.I.) come edificabili o trasformabili.

13. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.L.vo 29/03/2004 n. 99 e s.m.i. iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo professionale si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e s.m.i., iscritti nella previdenza e sottoposti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, e i soggetti di cui all'art. 1 D. L.vo 29/03/2004 n. 99 e s.m.i.. L'agevolazione non si riconosce ai soggetti in pensione ovvero che non possono essere iscritti nei predetti elenchi per mancanza dei requisiti ivi disposti. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, il reddito derivante dall'attività agricola deve essere superiore al 50 per cento del reddito complessivo e la quantità di lavoro effettivamente dedicata all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve essere superiore al 50 per cento del fabbisogno complessivo.

14. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.

15. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

16 Sono altresì considerati agricoli i terreni, diversi dalle aree edificabili, non coltivati ovvero utilizzati per attività diverse da quelle agricole, purché non considerati in strumento urbanistico come produttivi o artigianali – industriali.

17. Sono, invece, esclusi dall'imposta i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale.

Articolo 4

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui all'articolo 3.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 5

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui all'articolo 3.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	60 per l'anno d'imposta 2012 65 a decorrere dall'anno d'imposta 2013
Categoria catastale D/5	80

3. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'art. 13, comma 14ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta è corrisposta secondo la disciplina di cui all'art. 13, c.8 del medesimo disposto di legge e s.m.i.,

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene

formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Le medesime disposizioni si applicano per le unità censite nella categoria catastale F/2 afferenti ai fabbricati collabenti, laddove non collocati su terreni agricoli, nel qual caso scontano l'imposta del terreno agricolo su cui insistono.

7. Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, fermo restando la determinazione della base imponibile secondo le disposizioni dei commi precedenti, nel caso di mancata conoscenza dell'effettivo valore venale del terreno, la Giunta Comunale può determinare annualmente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori più recenti già determinati, anche se riferiti al regime I.C.I.. Nella prima applicazione delle disposizioni relative all'I.M.P.. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione prevista al periodo precedente.

7.bis Qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore superiore a quello determinato con la deliberazione di cui sopra, non si procede ad alcun rimborso per eccedenza d'imposta versata.

7.ter La disciplina di cui ai precedenti commi 7.e 7.bis, si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

8. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

Articolo 5bis

Riduzione della base imponibile

1. La base imponibile, ai sensi della vigente normativa statale, è ridotta alla metà relativamente ai seguenti casi:

- Fabbricati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, o di interesse storico o artistico.

Si intendono fabbricati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati:

- fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturale, qualora lo stesso sia recuperabile con attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
- fabbricato oggetto ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità.
- fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
- fabbricato interamente diroccato, pericolante o fatiscente che presenta:
 - gravi lesioni alle strutture orizzontali;
 - gravi lesioni alle strutture verticali;
 - privo dei necessari requisiti igienico sanitari e sicurezza impianti;
 - privo di infissi e dei necessari impianti tecnologici (ad esempio acqua, impianto fognario) purché dette condizioni non siano dipendenti dalla volontà del proprietario o da altra causa direttamente o indirettamente allo stesso imputabile;
 - in generale uno stato di degrado fisico strutturale che, per essere superato necessita di interventi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 31 della Legge 5.8.1978, n. 457 e s.m.i.

Si intendono fabbricati di interesse storico o artistico:

- i fabbricati di cui all'art. 10 del Codice di cui al D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42

2. L'inagibilità o l'inabilità è accertata dell'Ufficio Tecnico Comunale (Urbanistica) che redige apposita relazione con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva, corredata da documentazione fotografica e riferimenti catastali ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

3. la riduzione dell'imposta, spetta limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, a decorrere dalla data di accertamento da parte dell'Ufficio tecnico Comunale di cui sopra o delle dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente.

Articolo 6

Determinazione delle aliquote

1. Nella prima applicazione della norma, l'aliquota base relativamente alle fattispecie di immobili contemplati, è fissata dalla norma statale con riferimento al versamento dell'acconto. La seconda o l'eventuale terza rata, quest'ultima con esclusivo riferimento all'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per quelle assimilate di cui all'articolo 3, è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio su quanto già versato.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale, per l'anno successivo rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste quelle per l'anno in corso, salvo diversa disposizione di legge.

2bis. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il termine previsto per legge, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

3. Salvo diversa disposizione in caso di prima applicazione della norma, la deliberazione di cui al comma 2 deve essere inviata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13bis del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e ss.mm., al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente in via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3 del D.L.vo n. 360/1998. La pubblicazione, avente natura conoscitiva e non costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 7

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono invece esenti dall'imposta tutti gli immobili posseduti dai Comuni nel proprio territorio.

2. Sono, altresì, esenti:

I. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

II. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

III. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

IV. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

V. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

VI. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

VII. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DECRETO DEL Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati

esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione si intende applicabile alle predette attività a condizione che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

2. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 8

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e delle disposizioni di legge. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella di base per le unità immobiliari tenute a disposizione.

3. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

4. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 3.

5. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo compleanno.

Articolo 9

Periodicità e versamenti

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 5, le aliquote come stabilite all'articolo 6.

2. L'imposta è, di norma, versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo; tuttavia non saranno sanzionati i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. Nel calcolo dei giorni di possesso, il giorno di cessione e stipula viene computato in capo all'acquirente.

4. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

5. Salvo il caso di prima applicazione, l'imposta annua deve essere versata per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento.

6. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento sia sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

7. Il versamento non è dovuto qualora l'imposta annua da versare sia pari o inferiore ad euro 12,00. Parimenti il rimborso da parte del Comune non avrà corso per importi annui pari o inferiori a euro 12,00

8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare, o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, deve eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale. In caso di concordato fallimentare il versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale deve essere eseguito dal curatore fallimentare.

9. Salvo successive diverse disposizioni normative, il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

10. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 10

Riserva di gettito a favore dello Stato

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base fissata, inizialmente, dallo Stato nella misura dello 0,76 per cento.

2. La quota di imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

3. *Le detrazioni previste dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al presente articolo.*

4. *Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.*

5. *Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.*

Articolo 11

Dichiarazioni

1. *I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il Decreto di cui all'art. 9 comma 6 D.L.vo n. 23/2011 ss.mm. . La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Resta altresì fermo l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, l'importo dell'imposta dovuta per l'anno precedente, nonché rimangono valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili in quanto compatibili. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.*

2. *Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.*

3. *La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.*

4. *La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello. In*

particolare, fino a diversa successiva disposizione, rimane l'obbligo della presentazione della dichiarazione nei seguenti casi:

- *l'immobile è oggetto di locazione finanziaria;*
- *l'immobile è oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;*
- *l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha ad oggetto un'area fabbricabile;*
- *il terreno agricolo diviene area fabbricabile o viceversa;*
- *l'area diviene edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;*
- *l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;*
- *l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure varia la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;*
- *l'immobile è concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;*
- *l'immobile perde oppure acquista durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;*
- *l'immobile è adibito ovvero cessa di essere adibito durante l'anno di riferimento ad abitazione principale o pertinenza della stessa;*
- *l'immobile acquista oppure perde la caratteristica di fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola;*
- *se per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;*
- *l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;*
- *l'immobile è oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);*
- *interviene, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;*
- *interviene, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di abitazione, di uso, di enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;*
- *l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

- *le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma;*
- *l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);*
- *l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;*
- *si verifica l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);*
- *l'immobile è oggetto di vendita all'asta giudiziaria;*
- *l'immobile è oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.*

Articolo 12

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Articolo 13

Sanzioni ed interessi

- 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,65.*
- 2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.*
- 3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'agevolazione prevista al comma 1, lettera b), dello stesso articolo si applica anche quando la regolarizzazione avviene dopo un anno dall'omissione. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.*
- 4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 ad euro 258,22. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.*
- 5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.*
- 6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.*
- 7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento, oppure di eventuale dilazione di pagamento laddove consentito per legge, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.*

Articolo 14

Riscossione coattiva

- 1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 12 e 13, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.*
- 2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.*

Articolo 15

Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.*
- 2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*
- 3. Sull'importo dell'imposta da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura legale.*

Articolo 16

Importi minimi

- 1. Ai sensi dell'art. 9, c. 7 del presente Regolamento, il versamento da parte del contribuente non è dovuto qualora l'imposta annua da versare sia pari o inferiore ad euro 12,00.*
- 2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento, per importi unitari pari o inferiori ad euro 12,00. L'importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi non comprensivo di sanzione ed interessi.*
- 3. Parimenti il Comune non esegue rimborsi d'imposta nel caso in cui l'importo da rimborsare risulti pari od inferiore ad euro 12,00.*

Articolo 17

Funzionario responsabile

- 1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.*

Articolo 18

Accertamento con adesione

- 1. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale in materia di Entrate.*

Articolo 19

Contenzioso tributario

- 1. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*

Articolo 20

Potenziamento dell'ufficio tributi

- 1. Qualora consentito dalla normativa in materia, una percentuale dell'importo riscosso a seguito dell'attività di accertamento, al netto delle somme riscosse a titolo di sanzione ed interessi, è destinata al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.*

2. Con delibera di Giunta comunale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, indicando anche la percentuale, il limite massimo del compenso nonché le modalità di riparto del fondo.

Articolo 21

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.